

CONVEGNO 28.03.2007 ORGANIZZATO DA

COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA
PROVINCIA DI MODENA

ASSOCIAZIONE GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI DELLA PROVINCIA DI
MODENA

RELAZIONE
DELL'AVV. ALESSANDRO SIVELLI
SULLA RESPONSABILITA' PENALE DEI GEOMETRI
IN MATERIA EDILIZIA

* * *

avv Alessandro Sivelli
Via Saragozza n. 92
MODENA

INDICE

A)

SULLA RESPONSABILITA' IN MATERIA EDILIZIA

<u>Premessa</u>	pag. 3
<u>1) Responsabilità del progettista</u>	pag. 4
<u>Casistica</u>	pag. 8
<u>2) Responsabilità del direttore dei lavori</u>	pag. 11
<u>Casistica</u>	pag. 16

* * *

B)

SULLA RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SICUREZZA DEI CANTIERI

<u>1) Le fonti normative di riferimento</u>	pag. 19
<u>2) Sanzioni e illeciti penali</u>	pag. 23
<u>Casistica</u>	pag. 25

* * *

C)

I PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

<u>1) La sentenza di condanna</u>	pag. 27
<u>2) La sentenza di patteggiamento</u>	pag. 28
<u>3) Il decreto penale di condanna</u>	pag. 29
<u>4) L'oblazione</u>	pag. 31
<u>5) Il certificato del casellario giudiziale</u>	pag. 31

<u>SCHEMA RIASSUNTIVO</u>	pag. 33
---------------------------------	---------

A) SULLA RESPONSABILITA' IN MATERIA EDILIZIA

PREMESSA

Si può affermare che in materia edilizia il legislatore abbia previsto obblighi e responsabilità del tecnico, sia nella fase progettuale che in quella edificatoria, tali da renderlo il primo garante del rispetto della normativa edilizia.

Al tecnico è delegata **la verifica di conformità del progetto** alla normativa urbanistica e **la corrispondenza dell'opera al provvedimento concessorio**.

Questa posizione di garante della legittimità, nell'interesse della pubblica amministrazione, deriva da obblighi la cui violazione comporta precise **responsabilità disciplinari e penali**.

Pur essendo il tecnico legato da un rapporto libero professionale con il cliente, gli vengono imposti obblighi che si spingono fino alla denuncia del proprio cliente.

La responsabilità del professionista può essere esaminata sotto due profili, che coincidono con due diversi momenti dell'attività professionale:

- la **fase progettuale**, nella quale al tecnico è richiesta la **certificazione di conformità del progetto alla normativa edilizia**;
- la **fase di realizzazione dell'opera**, nella quale al tecnico è richiesto di verificare la **conformità dell'opera al provvedimento concessorio**.

* * *

1) RESPONSABILITA' DEL PROGETTISTA

* * *

a) Come si è già detto, il legislatore tende sempre più a delegare al tecnico la verifica della conformità del progetto alla normativa, tanto da riconoscergli la veste di **soggetto esercente un servizio di pubblica necessità**, figura giuridica prevista dall'art. 359 codice penale, da cui discendono obblighi e responsabilità.

Sono esercenti un servizio di pubblica necessità *“i privati che esercitano ...una professione il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi”* (art. 359 codice penale).

b) La principale responsabilità, sanzionata penalmente, che discende dal riconoscere al tecnico la veste di esercente un servizio di pubblica necessità è quella di certificare il vero nei casi in cui la legge preveda che *“il pubblico sia per legge obbligato a valersi”* del suo operato.

La normativa edilizia prevede espressamente che nei procedimenti amministrativi per il rilascio di provvedimenti concessori o sanatori il tecnico rilasci certificazioni di conformità – legittimità.

Il tecnico, sia nel caso di **D.I.A.** (artt. 23 e 29 T.U. Edilizia¹) che

¹ **art. 23 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell'Edilizia) “Disciplina della denuncia di inizio attività:** *1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle*

nel caso di **permesso di costruire** (art. 20 T.U. e art. 13 L. Regionale Emilia Romagna n. 31/2002²), deve asseverare la veridicità degli elaborati progettuali e deve asseverare, nella relazione allegata, la conformità agli strumenti urbanistici e (con riferimento alla D.IA.), ad intervento ultimato, la conformità dell'opera al progetto.

Nel caso di **sanatoria**, il tecnico deve asseverare l'osservanza delle condizioni richieste per la sanabilità delle diverse tipologie di abuso (artt. 17 e 29 L. Regionale Emilia Romagna n. 23/2004³).

norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. ... omissis ... 7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.”.

Art. 29 comma 3 T.U. *“Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.”*

² **art. 20 T.U. “Procedimento per il rilascio del permesso di costruire: 1.** *La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. 2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ...*

Art.13 comma 2 L.R. Emilia Romagna n.31/2002 “Procedimento per il rilascio del permesso di costruire: *la domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, assevera la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed al RUE, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita”.*

L'asseverazione del tecnico è presupposto essenziale per ottenere il titolo abilitativo dalla Pubblica Amministrazione: costituisce infatti la prima verifica di legittimità dell'operato del privato, sulla quale si basano i provvedimenti amministrativi.

c) La falsa attestazione è sanzionata penalmente dall'**articolo 481 del codice penale** ("*Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*") che prevede che "*chiunque, nell'esercizio...di un servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 ad € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro*".

d) Affinché sussista responsabilità per il reato di falso occorre che l'autore agisca con **la consapevolezza e volontà di attestare fatti**

³ **Art. 17 ultimo comma L.R. Emilia Romagna n. 23/2004** "*La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, le necessarie conformità.*"

Art. 29 L.R. n. 23/2004 "**Asseverazione del professionista:** 1. Ai fini del rilascio del titolo in sanatoria gli interessati trasmettono allo Sportello unico per l'edilizia la *dichiarazione di un professionista abilitato competente che asseveri, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale: a) l'osservanza delle condizioni richieste per la sanabilità delle diverse tipologie di abuso, a norma del presente titolo; b) la conformità degli interventi...alle disposizioni legislative e alla rispettiva normativa tecnica...in materia: 1) igienico sanitaria...; 2) di sicurezza statica; 3) di prevenzione degli incendi e degli infortuni; c) nei Comuni classificati sismici, la possibilità di effettuare interventi per l'adeguamento o miglioramento antisismico, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.* 2. Qualora in sede di definizione della domanda di sanatoria o di controlli successivi alla stessa sia accertato che la asseverazione del professionista abilitato di cui al comma 1 contenga dichiarazioni non veritiere, rilevanti ai fini del conseguimento del titolo, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 8, comma 3 (ossia "*l'amministrazione comunale ne dà comunicazione all'Autorità giudiziaria nonché al competente Ordine professionale, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari*")".

non veri (dolo)⁴; ciò permette di escludere la responsabilità nel caso in cui la falsa rappresentazione della realtà sia imputabile ad una condotta negligente, imprudente, imperita o, in generale, non intenzionale.

e) Altro presupposto della responsabilità è l'**offensività** della condotta, e cioè l'idoneità della stessa a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma.

La falsità, per essere rilevante e quindi punibile, deve riguardare una circostanza essenziale ai fini dell'attestazione cui la certificazione è destinata.

Un caso di "inoffensività" si può avere ad esempio qualora la situazione di fatto (falsamente) rappresentata nell'elaborato tecnico non possa incidere né abbia inciso sul rilascio del titolo concessorio (cfr. in "Casistica" sentenza n. 6, pagg. 9-10).

f) Per quanto riguarda le tipologie di manifestazione del falso, è opportuno distinguere tra il **falso "oggettivo"** e quello **"valutativo"**.

Appartengono alla prima tipologia le false rappresentazioni di uno stato di fatto o comunque di una situazione oggettiva (ad esempio

⁴ **Dolo e colpa**: il dolo e la colpa costituiscono il c.d. elemento soggettivo del reato, ossia quell'elemento che permette l'attribuibilità psicologica del fatto ad un determinato soggetto.

Il codice penale fornisce le seguenti definizioni (art. 43):

- *"il delitto è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è **dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione**"*
- *"il delitto è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, **anche se preveduto, non è voluto dall'agente** e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline"*.

l'omessa riproduzione nelle planimetrie di un edificio esistente, computabile ai fini del rapporto plano-volumetrico o delle distanze; oppure l'indicazione di una maggiore superficie del lotto, poiché quella effettiva non consentirebbe l'edificazione).

Appartengono, invece, alla seconda le ipotesi in cui il professionista assevera "falsamente"/"erroneamente" la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici, oppure lo riconduce alla categoria di quelli soggetti a D.I.A. invece che a permesso di costruire, oppure, infine, ne assevera la condonabilità perché ritiene ne sussistano le condizioni.

La "falsa" valutazione, salvo che non sia macroscopica, è difficilmente censurabile in quanto spesso le norme si prestano a diverse interpretazioni ed è quindi difficile accertare se la valutazione "non corrispondente" sia frutto di una condotta consapevole (e quindi dolosa) o solo di una diversa interpretazione o anche di mero errore imputabile ad ignoranza.

Essendo il reato di falso punito a titolo di dolo, la "falsa valutazione" è infatti punibile solo se si dimostri che il tecnico ha consapevolmente dichiarato il falso.

* * *

Casistica

1) *"Le planimetrie presentate a corredo della richiesta di certificati ed autorizzazioni, redatte – secondo le vigenti disposizioni – dall'esercente una professione necessitante speciale abilitazione dello Stato, hanno natura di certificato, poiché assolvono la funzione di dare alla pubblica amministrazione un'esatta informazione intorno allo stato dei luoghi. **Risponde, pertanto, del delitto previsto dall'art. 481 c.p. il professionista che rediga relazioni grafiche (planimetrie) non conformi al predetto stato** (Fattispecie relativa a planimetrie formate da un geometra)" - Cass. Pen. Sez. V, 23.04.1993, Santachiara e Cass. Pen. Sez. V, 21.03.2006, n. 15860, S.R..*

2) *“Sussiste il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art.481 c.p.) allorché si presenti una denuncia di inizio di attività edilizia che presuppone opere da realizzare, pur essendo le opere previste già materialmente eseguite”* - Cass. Pen. Sez. V, 24.02.2004, n. 21639, Pizzini.

3) *“Bene è ritenuta la sussistenza del reato di cui all’art. 481 c.p. a carico di un professionista il quale, nella relazione tecnica da allegare alla denuncia di inizio lavori....abbia attestato, contrariamente al vero, che i lavori non avrebbero interessato immobili vincolati ai sensi della L. 1497/39”* - Cass. Pen. Sez. V, 20.04.2005, n. 19494, Pastorelli.

4) *“In materia di falso, la relazione allegata alla denuncia di inizio attività non ha natura di <certificato>, in quanto, a differenza di quest’ultimo, non è destinata a provare la oggettiva verità di ciò che in essa è affermato: per la parte progettuale, essa manifesta una intenzione e non registra una realtà oggettiva; per la eventuale attestazione di assenza di vincoli, esprime un giudizio dell’agente, passibile anche di errore che non ne muta la natura. Ne consegue che non risponde del delitto previsto dall’art. 481 c.p. il professionista che redige la suddetta relazione di corredo (fattispecie relativa a denuncia di inizio di opere diverse da quelle poi realizzate e di attestazione di assenza di vincoli architettonici)”* - Cass. Pen. Sez. V, 26.04.2005, n. 23668, Giordano.

5) *“L’ accertata difformità tra le opere realizzate e quelle descritte nella relazione che accompagna la dichiarazione di inizio lavori...non comporta di per sé la configurabilità del reato di cui all’art. 481 c.p. a carico del professionista abilitato che sia stato autore della suddetta relazione, non essendo questa assimilabile, sotto il profilo in questione, ad un <certificato>, dal momento che non si riferisce a dati certi e, almeno potenzialmente, verificabili nell’immediato, ma esaurisce la sua funzione con il rendere nota alla pubblica amministrazione l’intenzione di realizzare solo le opere in essa descritte ed al momento ancora inesistenti”* - Cass. Pen. Sez. V, 03.05.2005, n. 24562, Mazzoni.

6) *“In tema di falsità ideologica...è innocuo, in quanto non idoneo alla produzione dell’evento dannoso o pericoloso, il falso della planimetria allegata alla domanda di concessione edilizia, tesa ad ottenere un ampliamento di un edificio abitativo, per omessa riproduzione in essa di un fabbricato preesistente, posto*

sul terreno confinante, a distanza inferiore ai dieci metri, e costituito da una tettoia poggiate su quattro pilastri, ma priva di pareti. Infatti secondo il diritto vivente, il decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, che all'art. 9 impone la distanza di dieci metri tra <pareti finestrate>, non si applica a costruzioni che non siano anche edifici, ossia corpi dotati di pareti.” - Cass. Pen. Sez. Fer., 30.07.2004 n. 35578, Fantini.

* * *

2) RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI

* * *

a) Nella fase esecutiva, il tecnico/direttore dei lavori assume quella che la dottrina e la giurisprudenza penalistica hanno qualificato come **“posizione di garanzia” della legalità dell’opera.**

La legge delega al direttore dei lavori il compito di verificare la conformità dell’opera al provvedimento concessorio, imponendogli addirittura l’obbligo di denunciare il cliente nel caso di violazioni più gravi.

L’art. 29 T.U. Edilizia⁵ prevede infatti che il direttore dei lavori sia responsabile della conformità delle opere alle previsioni del permesso di costruire ed alle modalità esecutive stabilite dal medesimo, tanto che, qualora vengano realizzate opere abusive, *“il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di*

⁵ **Art. 29 T.U. Edilizia “Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività: 1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso. 2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo professionale da tre mesi a due anni”.**

costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente”.

b) La violazione degli obblighi imposti dall'art. 29 comporta la responsabilità penale del direttore dei lavori per l'abuso edilizio e l'applicazione delle sanzioni previste dall' art. 44 T.U.⁶.

L'art. 44 è norma contravvenzionale⁷ e conseguentemente la **condotta viene punita non solo per dolo ma anche per colpa** (cfr. nota n. 4).

Affinché sussista responsabilità colposa occorre comunque la **consapevolezza dell'illecito ed una condotta negligente o posta in essere in violazione degli obblighi di legge** (gli obblighi

⁶ **Art. 44 T.U. Edilizia** **“Sanzioni penali: 1.** *Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a € 10.329,00 per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da € 5.164,00 a 51.645,00 nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da € 15.493,00 a 51.645,00 nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.”*

⁷ I reati si distinguono in due categorie: i delitti e le contravvenzioni. I delitti sono quei reati puniti con la multa e/o la reclusione, le contravvenzioni con l'ammenda e/o l'arresto. Le contravvenzioni sono punite sia per dolo che per colpa, mentre di regola i delitti solo per dolo, a meno che la norma preveda espressamente la punibilità per colpa.

previsti dall'art. 29 T.U.).

Per “**consapevolezza dell'illecito**” si deve intendere la conoscenza dell'opera illegittima. Anche se occorre precisare – applicando l'interpretazione più rigorosa – che il tecnico va esente da responsabilità solo quando l'ignoranza dell'illecito commesso da altri non sia imputabile a sua negligenza.

Ricordiamo infatti che il direttore dei lavori ha l'obbligo di verificare la corretta esecuzione dei lavori.

Per intenderci, il tecnico non può invocare a propria difesa il disinteresse.

Il professionista in questione è infatti il garante della legalità dell'opera stessa; per questo motivo, secondo una parte della giurisprudenza, egli è responsabile anche delle violazioni commesse in sua assenza, visto che sullo stesso grava l'obbligo di esercitare un'attiva vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere (cfr. in “Casistica” sentenza n. 3, Cass. Pen. 11.02.2005 n.22867, pagg. 16-17).

c) Ciò è confermato dal fatto che la legge prevede che il tecnico che accerta l'abuso va **esente da responsabilità** solo inviando **motivata comunicazione della violazione al dirigente** o al responsabile dell'ufficio comunale competente nel caso di violazioni meno gravi, ed addirittura, se la difformità è totale o la variazione intervenuta sia essenziale, **rinunciando all'incarico**.

Qualora, a fronte dell'accertata non conformità dell'opera, il tecnico non comunichi e/o non rinunci all'incarico, risponderà del reato di abuso edilizio, in concorso con tutti (o alcuni tra) gli altri soggetti che lo hanno posto in essere, ossia il titolare del permesso, il committente e il costruttore.

Per quanto riguarda gli adempimenti che consentono al tecnico di andare esente da responsabilità, si ritiene che essi debbano essere formalizzati e rigorosamente provati, potendo non essere sufficienti le dimissioni o gli accordi verbali né il mero disinteresse all'esecuzione delle opere.

Dal punto di vista della "tempistica", è opportuno che il professionista si attivi non appena l'illecito edilizio si manifesta, ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le corrette direttive da lui impartite siano state disattese o violate.

d) Pertanto, e riassumendo i profili di responsabilità del direttore dei lavori, si può affermare che lo stesso è penalmente responsabile per l'attività non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire, avendo egli l'obbligo di sovrintendere con necessaria continuità a quelle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica.

E' esonerato da tale responsabilità solo qualora:

- 1) abbia contestato al titolare del permesso di costruire, al committente e al costruttore la violazione delle prescrizioni del provvedimento amministrativo;
- 2) abbia fornito contemporaneamente all'amministrazione comunale motivata comunicazione della violazione stessa;
- 3) abbia altresì, nelle ipotesi di totale difformità o di variazione essenziale, rinunciato all'incarico.

e) Problema si pone allorché il tecnico non sia consapevole dell'illecito, perché eseguito a sua insaputa o in sua assenza, in quanto, anche in tali casi, la giurisprudenza lo ritiene comunque responsabile in virtù dell'obbligo che lo stesso ha di vigilare sulla

conformità dell'opera rispetto al contenuto dell'atto concessorio.

f) Da ultimo appare opportuno evidenziare come, secondo la lettera della legge (cfr. art. 29 comma 1 T.U. nota 5), il direttore dei lavori non sarebbe responsabile della conformità alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano, alla cui verifica sarebbero obbligati solo il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore.

Ovviamente, se il direttore dei lavori è anche progettista, come spesso accade, valgono le osservazioni svolte nel paragrafo 1.

Tuttavia, secondo un'interpretazione non letterale del dettato normativo, parte della giurisprudenza è giunta a sostenere che il direttore dei lavori, pur non essendo formalmente tenuto al controllo della conformità dell'opera alle prescrizioni urbanistiche, concorre nella responsabilità laddove vi sia una **illegittimità macroscopica**, rispetto alla quale si è ritenuto sussistere una sorta di contributo casualmente efficiente alla realizzazione della stessa (in un'ipotesi in cui la concessione risultava essere macroscopicamente illegittima, perché relativa ad una zona palesemente sottoposta a vincolo, si è sostenuto che il direttore dei lavori non potesse non rilevare la macroscopica illegittimità e pertanto è stata affermata la responsabilità del direttore quale concorrente nel reato - Cass. Pen., Sez. III, 12.06.1996, n. 7310).

g) Alcune sentenze hanno affermato la responsabilità concorrente del direttore dei lavori (unitamente al titolare del permesso ed all'esecutore) *ex art. 44 lett. a)* nei casi di omessa esposizione del **cartello di cantiere** indicante gli estremi del permesso, ove prescritto nell'atto amministrativo o nelle disposizioni regolamentari locali (cfr. Cass. Pen. S.U. 29.05.1992, Aramini;

Sez. III, 04.02.2003, n. 5149, Ciomma; Sez. III, 07.04.2006 n. 16037).

* * *

Casistica

1) *“In tema di penale responsabilità per violazioni edilizie, dal combinato disposto degli art.6 e 20 L. 47/1985, è posto, a titolo di colpa, a carico del direttore dei lavori il fatto da altri commesso nel caso in cui, nel corso della realizzazione dell’opera, si avveda di violazioni alle prescrizioni e ometta l’adempimento dei doveri a lui prescritti dalla prima delle due norme. Tuttavia è necessario che lo stesso sia cosciente della esecuzione illecita e, volutamente o per negligenza, non ponga in essere quanto gli si impone, dovendosi individuare la <ratio> della disposizione nell’intendimento del legislatore che la denuncia dell’abuso in corso valga come remora per il committente a continuare in esso. Si tratta di un reato <proprio>, dirigendosi il precetto non a <chiunque>, ma a quel soggetto che, in relazione all’attività edilizia in corso, rivesta la qualifica di direttore dei lavori, sicché qualora l’attività sia cessata, è la stessa qualifica che è venuta meno, conseguendone che colui il quale l’aveva rivestita, avendola dimessa, torna a divenire estraneo alla previsione normativa (il che la Corte ha ritenuto essersi verificato nella fattispecie, nella quale, al momento dell’accertamento della difformità, questa si era già definitivamente compiuta senza alcun contributo volitivo da parte dell’imputato direttore dei lavori, che di essa, anzi, nemmeno era cosciente perché, di fatto, lo stesso incarico professionale si era esaurito)” - Cass. Pen. Sez. III, 04.02.1994, Romagnolo.*

2) *“In caso di esecuzione di lavori in totale difformità rispetto alla concessione edilizia, il direttore dei lavori non diventa immune da responsabilità penale con la semplice scadenza del termine di validità della concessione, qualora i lavori proseguano oltre detto limite temporale ed egli non abbia ufficializzato ritualmente la sua estraneità agli stessi con espressa rinuncia all’incarico portata a conoscenza della competente autorità amministrativa” - Cass. Pen. Sez. III, 24.06.1997, n. 7653, Fumo.*

3) *“Il direttore dei lavori è responsabile delle violazioni alle disposizioni commesse in sua assenza, atteso che sullo stesso grava l’obbligo di esercitare un’attiva vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere ed in caso di violazioni di scindere immediatamente la propria posizione da quella degli autori*

materiali mediante l'adempimento dei doveri allo stesso imposti dall'art. 29 comma 2 D.P.R. n. 380/2001" (Ipotesi di opere in totale difformità dalla concessione, poiché si era proceduto all'aumento di superficie, nonché alla demolizione e successiva ricostruzione invece che alla prevista ristrutturazione, ed erano state inoltre poste in essere violazioni alle NTA e al PRG comunali) - Cass. Pen. Sez. III, 11.05.2005, n. 22867, B..

4) ***"Il direttore dei lavori è responsabile dell'inosservanza delle leggi urbanistiche, quando, senza che abbia formalizzato le dimissioni dall'incarico ricevuto, si disinteressa dell'esecuzione delle opere. Infatti, l'art. 6 L. 47/1985, nel prevedere la responsabilità del medesimo, la esclude nella sola ipotesi in cui questi abbia contestato al committente e all'assuntore la violazione delle prescrizioni della concessione, fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione. La rinuncia all'incarico – o le dimissioni – deve essere rigorosamente provata e risultare ufficialmente, non essendo sufficiente un semplice accordo intervenuto tra gli interessati"*** - Cass. Pen. Sez. III, 16.04.1997 n. 4535, Bordato.

5) ***"Il recesso tempestivo dalla direzione dei lavori deve ritenersi pienamente scriminante per il professionista e la <tempestività> ricorre quando il recesso intervenga non appena l'illecito edilizio obiettivamente si profili, ovvero appena il direttore dei lavori abbia avuto conoscenza che le corrette direttive da lui impartite siano state disattese o violate"*** - Cass. Pen. Sez. III, 27.09.2005 n.34376, Scimone.

6) ***"La responsabilità penale del direttore dei lavori non può escludersi in relazione alla prospettazione del carattere meramente fittizio della prestazione, finalizzata ad un'ottemperanza soltanto formale di precetti normativi e regolamentari, tenuto conto della rilevanza che il rapporto di direzione dei lavori, consapevolmente assunto, acquista sul piano pubblicistico attraverso la comunicazione di esso al Comune"*** - Cass. Pen. Sez. III, 25.11.1997, n.460, Positano e Cass. Pen. Sez. III, 27.06.1995 n.10131, Solano.

7) ***"Il direttore dei lavori che ometta di denunciare la violazione delle prescrizioni impartite dalla concessione edilizia non è solo per questo responsabile ai sensi dell'art. 6 L. n. 47 del 1985, essendo necessario che tale condotta omissiva sia connotata da altri elementi che evidenzino la compartecipazione alla"***

commissione del reato” - Cass. Pen. Sez. III, 16.03.2000 n. 8774, Pellegrini (N.B. decisione che si discosta dal diverso prevalente orientamento).

* * * * *

B) RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SICUREZZA DEI CANTIERI

1) LE FONTI NORMATIVE

La principale normativa di riferimento per la responsabilità del professionista tecnico in materia di sicurezza dei cantieri è il D.L.vo n.494/96 (così come modificato dal D.L.vo n. 528/99).

Il tecnico in tale ambito può ricoprire, anche contemporaneamente, tre distinte funzioni, espressamente disciplinate dalla legge⁸:

- 1) responsabile dei lavori;
- 2) coordinatore per la progettazione;
- 3) coordinatore per l'esecuzione.

Qualora il tecnico avesse ricevuto l'incarico anche per la progettazione e per la direzione dei lavori, potrebbe ricoprire cinque distinte funzioni, ciascuna fonte di autonome responsabilità.

1a) Responsabile dei lavori (art. 3)⁹

⁸ **Art. 2 D.L.vo 494/96:**

- "**responsabile dei lavori**: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;

- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato **coordinatore per la progettazione**: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4;

- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato **coordinatore per l'esecuzione dei lavori**: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5".

⁹ **Art. 3 D.L.vo 494/96: "Obblighi del committente o del responsabile dei lavori**: 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente

E' il tecnico incaricato dal committente per tutte le fasi edificatorie, da quella della progettazione a quella dell'esecuzione, al quale il committente delega tutti gli incumbenti e gli obblighi che la legge gli impone, come ad esempio verificare l'idoneità delle imprese e

o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b). 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi: a) nei cantieri la l'entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno; b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II. 4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. 4- bis . La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere. 7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva; b-ter trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativi”

dei lavoratori autonomi, richiedere loro una dichiarazione sull'organico medico, verificarne la regolarità contributiva, ecc..

La delega comporta conseguentemente e necessariamente l'assunzione di tutte le responsabilità, anche penali, che gravano sul committente.

1b) Coordinatore per la progettazione (art. 4)¹⁰

E' colui che redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dai rischi di infortunio.

1c) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 5)¹¹

¹⁰ **Art. 4 D.L.vo 494/96: “Obblighi del coordinatore per la progettazione: 1.** Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1; b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).”

¹¹ **Art. 5 D.L.vo 494/96 “Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 1.** Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con

E' colui che verifica l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento e ne verifica l'idoneità e l'adeguatezza all'evoluzione dei lavori. E' certamente la figura che si assume gli obblighi più gravosi e che conseguentemente ha le maggiori responsabilità in tema di sicurezza, dovendo infatti:

- organizzare la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro, nonché la loro reciproca informazione;
- coordinare i rappresentanti in materia di sicurezza;
- segnalare al committente le inosservanze e proporre la sospensione dei lavori e darne comunicazione all'AUSL ed alla direzione provinciale del lavoro se il committente o il responsabile dei lavori non vi ottemperano;
- in caso di pericolo grave e imminente sospendere le singole

*quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) , in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro; f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. **1- bis.** Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4- bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b)".*

lavorazioni fino agli avvenuti adeguamenti.

2) SANZIONI E ILLECITI PENALI

L'inottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza dei cantieri può essere presupposto per l'applicazione di sanzioni amministrative, per le violazioni più gravi, per l'applicazione di sanzioni penali contravvenzionali e delittuose.

2a) Contravvenzioni (cfr. nota n.7 pag. 12)

La legge prevede espressamente che la violazione di specifici obblighi configuri ipotesi di reato contravvenzionale, punito alternativamente con l'ammenda o l'arresto.

Occorre far riferimento agli artt. 20 e 21 del D.L.vo. 494/96¹² per individuare quali siano le violazioni più gravi che la legge punisce con la sanzione penale.

E' peraltro importante evidenziare che tutte le contravvenzioni, proprio perchè **punite con la pena alternativa dell'arresto o**

¹² **Art. 20 D.L.vo 494/96 "Sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavori:1.** *Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4- bis ; 6, comma 2; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a); c) con la sanzione amministrativa pecuniaria a lire sei milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1."*

Art. 21 D.L.vo 494/96 "Contravvenzioni commesse dai coordinatori: 1. *Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1. 2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a) , b) c) , e) ed f) , e comma 1- bis; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d)".*

dell'ammenda, sono **obblazionabili** (vedi paragrafo 4 del successivo capitolo) ed è quindi assai raro che dalla semplice violazione di una norma di condotta (salvo che ad essa non consegua un evento lesivo per un lavoratore; vedi paragrafo seguente) possa conseguire una condanna.

2b) Delitti di lesioni o omicidio colposo

Qualora dalla violazione degli obblighi che gravano sul tecnico che riveste una delle tre figure previste dalla legge, di cui si è detto, consegua un infortunio, lo stesso potrà essere chiamato a rispondere anche del reato di omicidio colposo o di lesioni colpose¹³.

Si tratta di reati puniti con la reclusione e la multa, procedibili

¹³ **Art. 589 c.p. (Omicidio colposo):** “*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici*”.

Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose): “*Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 ad euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 209 ad euro 1239. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 247 ad euro 619; e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da euro 619 ad euro 1239. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*”

d'ufficio, salvo il caso di lesioni che non abbiano provocato una malattia superiore ai 40 giorni.

Il presupposto di questo reato è che l'evento (lesione o morte) sia conseguenza (rapporto causale) della condotta colposa (negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di legge) dell'autore.

Per meglio intenderci, si può configurare una responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori qualora un infortunio occorso ad un lavoratore del cantiere consegua ad una violazione degli obblighi imposti dalla legge (ad esempio a fronte di una situazione di rischio non abbia sospeso i lavori o non vi abbia posto rimedio).

* * *

Casistica

- 1) *“Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori....deve assicurare, nel caso dell'effettuazione dei lavori, il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Ne consegue che egli è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale posizione di garanzia (Nella fattispecie l'imputato, coordinatore dei lavori, non aveva impedito una modifica del piano di sicurezza in esito alla quale il crollo del solaio aveva determinato la morte di un operaio)” - Cass.Pen. Sez. IV, 03.04.2003 n. 24010, Cunial.*

- 2) *“Il coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di un cantiere edile non è responsabile della morte di un operaio, rimasto coinvolto nel crollo di un muro in fase di demolizione, quando, in presenza di un valido Piano di sicurezza e coordinamento, abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5 comma 1 d.lg. 494/96 (richiamando più volte le persone presenti in cantiere al rispetto della normativa antinfortunistica) e non sia stato viceversa informato dell'uso di un mezzo escavatore non previsto nel predetto*

Piano, il cui utilizzo è stato causa dell'infortunio" (Tribunale di Milano, 10.03.2003).

* * * * *

C) I PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In questo paragrafo si esamineranno i diversi provvedimenti giudiziari che possono essere emessi dal Giudice penale, con particolare riferimento all'efficacia dei medesimi nei procedimenti disciplinari e nei rapporti con gli enti pubblici.

* * *

1) LA SENTENZA DI CONDANNA

Con la sentenza di condanna il giudice afferma la responsabilità penale dell'imputato e determina la pena.

La sentenza di condanna può essere emessa dal Giudice solamente al termine del dibattimento, se vi sono prove positive della responsabilità penale dell'imputato che siano prevalenti ogni oltre ragionevole dubbio sulle controprove offerte dall'imputato: in altri termini, essa non può basarsi su di un prova insufficiente o contraddittoria della responsabilità penale.

Con la sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per la restituzione ed il risarcimento del danno eventualmente proposta dalla parte civile nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.

1a) segue: gli effetti della sentenza di condanna nei giudizi civili.

Qualora la persona danneggiata dal reato si sia costituita parte civile nel processo penale, il giudice con la sentenza di condanna deciderà anche sulla pretesa civile accogliendola o rigettandola.

Qualora, invece, la persona danneggiata dal reato non si sia costituita parte civile nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento, ha

efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile (art. 651 c. 1 c.p.p.).

In buona sostanza, il nostro codice sancisce l'efficacia positiva e quindi vincolante della sentenza penale di condanna su ogni altra decisione giudiziaria civile o amministrativa.

1b) segue: gli effetti della sentenza di condanna nei procedimenti disciplinari.

Un altro settore di incidenza esterna del giudicato penale è rappresentato dal procedimento di natura disciplinare.

La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia vincolante nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

* * *

2) LA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO.

Il patteggiamento è un rito speciale rispetto a quello ordinario, mediante il quale il giudice applica all'imputato la pena che le parti (pubblico ministero e imputato) concordano per il reato contestato.

Poiché l'adozione di questo rito comporta la rinuncia da parte dell'imputato ad un processo ordinario ed a tutte le garanzie al medesimo connesso, la legge prevede diversi vantaggi per colui che presta il proprio consenso all'applicazione della pena.

I vantaggi per l'imputato consistono nella riduzione di pena di un terzo rispetto a quella che sarebbe stata irrogata nell'eventuale processo ordinario; nella **non menzione della condanna nel**

casellario giudiziale a richiesta dei privati e, qualora, la pena patteggiata non superi i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, sono concessi i benefici dell'esclusione della condanna alle spese del procedimento e dell'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, ad eccezione della confisca.

Infine, se entro il termine di cinque anni (quando si tratti di delitto) ovvero di due anni (se si tratti di contravvenzione) l'imputato non commette alcun reato della stessa indole, quello per il quale il giudice ha applicato la pena richiesta si estingue, qualora sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2a) segue: l'efficacia della sentenza di patteggiamento nei procedimenti civili, amministrativi e disciplinari.

La sentenza di patteggiamento **non** comporta alcun vincolo nei procedimenti civili o amministrativi.

Il legislatore ha imposto tale limite di efficacia per evitare che il timore di possibili esiti pregiudizievoli, anche sul piano civile, derivanti dalla sentenza di patteggiamento possa trattenere l'imputato dal fare ricorso al rito speciale.

Viceversa, **essa ha efficacia vincolante nel procedimento disciplinare.**

* * *

3) IL DECRETO PENALE DI CONDANNA.

Il procedimento per decreto è assimilabile al patteggiamento: mentre in quest'ultimo rito è l'imputato che chiede l'applicazione della pena, nel procedimento per decreto è, invece, il P.M. che formula la richiesta al giudice, che emette il decreto.

Può essere emesso il decreto penale solo nel caso di irrogazione di

pene pecuniarie o pene detentive convertite in pecuniarie.

Poiché anche in questo caso non si procede al rito ordinario per l'accertamento della responsabilità penale, è prevista una riduzione premiale della pena sino alla metà del minimo edittale, al fine di indurre l'imputato ad accettare l'esecuzione del decreto penale.

Se il giudice ritiene di accogliere la richiesta del P.M., emette il decreto penale, *inaudita altera parte*, irrogando la pena nella misura indicata dal pubblico ministero.

I vantaggi previsti per l'imputato che accetta la condanna sono assai simili a quelli concessi in caso di patteggiamento.

In particolare, il decreto penale, oltre a prevedere uno sconto di pena per l'imputato, non comporta la condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie.

Inoltre, il decreto penale di condanna non è iscritto nel casellario giudiziale a richiesta dei privati.

Infine, il reato è estinto se nel termine di cinque anni (quando il decreto concerne un delitto) ovvero di due anni (quando concerne una contravvenzione) l'imputato non commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole.

Qualora l'imputato non intenda accettare la condanna indicata nel decreto penale, potrà, nel termine di quindici giorni dalla sua notificazione, presentare opposizione, alla quale seguirà il rito ordinario od altro rito speciale a seconda delle scelte strategiche dell'imputato.

3a) segue: gli effetti del decreto penale di condanna nei procedimenti civili, amministrativi e disciplinari.

Poiché il decreto penale di condanna viene emesso *inaudita altera*

parte ovvero senza che l'imputato possa intervenire e difendersi in un giudizio, esso non ha alcun effetto vincolante nei procedimenti civili, amministrativi e disciplinari e non costituisce ammissione della responsabilità.

* * *

4) L'OBLAZIONE.

L'oblazione costituisce una forma di definizione dei procedimenti penali improntata alla sollecitudine ed all'economia processuale, prevista per i reati di minima importanza.

Essa infatti si applica esclusivamente alle contravvenzioni punite con la sola ammenda e alle contravvenzioni punite alternativamente o con la pena dell'ammenda o dell'arresto.

Il pagamento dell'oblazione speciale estingue il reato e la sentenza non è iscritta sia nel casellario giudiziale a richiesta dei privati che in quello a richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

4a) segue: gli effetti dell'oblazione nei procedimenti civili, amministrativi e disciplinari.

L'oblazione non costituisce ammissione della responsabilità penale da parte del contravventore e, per tale ragione, la relativa definizione del procedimento penale non comporta alcun effetto vincolante nei procedimenti civili, amministrativi e disciplinari.

* * *

5) IL CASELLARIO GIUDIZIALE A RICHIESTA DEI PRIVATI, DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

Esistono due tipi di casellari giudiziari, che si distinguono sulla base del soggetto richiedente:

- a) il certificato del casellario giudiziale richiesto dall'Autorità

Giudiziaria;

b) il certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati.

Nel casellario giudiziale richiesto dall'Autorità Giudiziaria vengono iscritte tutte le sentenze di condanna, compresa quella di patteggiamento ed il decreto penale. Non invece il provvedimento applicativo dell'oblazione.

Nel casellario giudiziale richiesto dal privato, invece, non vengono menzionate né le sentenze di patteggiamento, né i decreti penali di condanna.

Occorre rilevare che anche se una recente modifica legislativa prevede che la Pubblica Amministrazione possa richiedere solamente il casellario giudiziale a richiesta dei privati, una successiva circolare ministeriale ha concesso la possibilità agli enti pubblici di ottenere dalla Procura il certificato penale con tutti i provvedimenti di condanna iscritti, identico a quello richiesto dall'Autorità Giudiziaria.

È altresì possibile che la Pubblica Amministrazione possa pretendere un'autocertificazione nella quale siano indicate anche le sentenze di patteggiamento.

Per tale ragione è quindi possibile che anche una sentenza di patteggiamento o un decreto penale diventino preclusivi per intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione.

<u>SCHEMA RIASSUNTIVO</u>	<u>A) IN MATERIA EDILIZIA</u>	
RUOLO	COMPITI	RESPONSABILITA' PENALE
<u>Progettista</u>	<p>D.IA. e permesso di costruire: asseverazione della veridicità degli elaborati progettuali e, nella relazione allegata, della conformità agli strumenti urbanistici. Nei soli casi di D.IA., ad intervento ultimato, asseverazione della conformità dell'opera al progetto.</p> <p>Sanatoria: asseverazione dell'osservanza delle condizioni richieste per la sanabilità delle diverse tipologie di abuso</p>	<p>Art.481 codice penale: <i>“Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità: chiunque, nell'esercizio...di un servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 ad € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.</i></p>
<u>Direttore dei lavori</u>	<p>Verifica della conformità dell'opera al provvedim. concessorio ed alle modalità esecutive nello stesso stabilite.</p> <p>Esclusione espressa di responsabilità nel caso in cui: 1) abbia contestato al titolare del permesso di costruire, al committente e al costruttore la violazione delle prescrizioni del provv. amministrativo; 2) abbia contemporaneamente fornito all'amministrazione comunale competente una motivata comunicazione della violazione stessa; 3) abbia altresì - nelle ipotesi di totale difformità o di</p>	<p>Art. 44 T.U. Edilizia “Sanzioni penali: 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) <i>l'ammenda fino a € 10.329,00 per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da € 5.164,00 a 51.645,00 nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante</i></p>

	variazione essenziale - rinunciato all'incarico.	<i>l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da € 15.493,00 a 51.645,00 nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso."</i>
	<u>B)</u> <u>IN MATERIA DI</u> <u>SICUREZZA DEI</u> <u>CANTIERI</u>	
RUOLO	COMPITI	RESPONSABILITA' PENALE
<u>Responsabile dei lavori</u>	Tecnico incaricato dal committente per tutte le fasi edificatorie, da quella della progettazione a quella dell'esecuzione, al quale il committente delega tutti gli incombenti e gli obblighi che la legge gli impone, come ad esempio verificare l'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, richiedere loro una dichiarazione sull'organico medico, verificarne la regolarità contributiva, ecc..	<p style="text-align: center;"><u>Contravvenzioni:</u></p> <p><u>Art. 20 D.L.vo 494/96</u> <u>"Sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavori: 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis ; 6, comma 2; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a); c) con la sanzione amministrativa pecuniaria a lire sei milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1."</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Delitti:</u></p> <p>Qualora dalla violazione degli</p>

		<p>obblighi suesposti derivi un infortunio, come conseguenza diretta di una sua condotta colposa (negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di legge), il tecnico potrà essere chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo o di lesioni colpose, previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 del codice penale, il cui testo è riportato nella relazione.</p>
<p><u>Coordinatore per la progettazione</u></p>	<p>Tecnico che redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dai rischi di infortunio.</p>	<p><u>Contravvenzioni:</u></p> <p><u>Comma 1 art. 21 D.L.vo 494/96</u> “<u>Contravvenzioni commesse dai coordinatori: Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1</u>”.</p> <p><u>Delitti:</u></p> <p>Qualora dalla violazione degli obblighi suesposti derivi un infortunio, come conseguenza diretta di una sua condotta colposa (negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di legge), il tecnico potrà essere chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo o di lesioni colpose, previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 del codice penale, il cui testo è riportato nella relazione.</p>

<p><u>Coordinatore per l'esecuzione dei lavori</u></p>	<p>Tecnico che verifica l'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento, verificandone altresì l' idoneità e l'adeguatezza all'evoluzione dei lavori.</p> <p>In particolare, il coordinatore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzare la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro, nonché la loro reciproca informazione; - coordinare i rappresentanti in materia di sicurezza; - segnalare al committente le inosservanze e proporre la sospensione dei lavori, darne comunicazione all'AUSL ed alla direzione provinciale del lavoro se il committente o il responsabile dei lavori non vi ottemperano; - in caso di pericolo grave e imminente sospendere le singole lavorazioni fino agli avvenuti adeguamenti. 	<p><u>Contravvenzioni:</u></p> <p><u>Comma 2 art. 21 D.L.vo 494/96</u></p> <p><u>“Contravvenzioni commesse dai coordinatori:</u> <i>Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a) , b) c) , e) ed f) , e comma 1- bis; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d)”.</i></p> <p><u>Delitti:</u></p> <p>Qualora dalla violazione degli obblighi suesposti derivi un infortunio, come conseguenza diretta di una sua condotta colposa (negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di legge), il tecnico potrà essere chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo o di lesioni colpose, previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 del codice penale, il cui testo è riportato nella relazione.</p>
---	---	---

	<u>C)</u> <u>I PROVVEDIMENTI</u> <u>GIUDIZIARI</u>	
TIPOLOGIA PROVVEDIMENTI	CARATTERISTICHE	EFFETTI
<u>Sentenza condanna</u>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>A seguito di processo ordinario</u>: assunzione delle prove in contraddittorio tra le parti avanti al Giudice. - <u>A seguito di rito abbreviato</u> (il processo viene celebrato in camera di consiglio, con le prove documentali raccolte dal Pubblico Ministero): riduzione della pena di 1/3 rispetto a quella che sarebbe stata irrogata a seguito di giudizio ordinario. 	<p><u>Giudizi civili e amministrativi:</u> Una volta divenuta irrevocabile, la sentenza esplica efficacia di giudicato vincolante in merito alla sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.</p> <p><u>Procedimenti disciplinari:</u> Esplica efficacia di giudicato vincolante in merito alla sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.</p>
<u>Sentenza patteggiamento</u>	<ul style="list-style-type: none"> - rinuncia da parte dell'imputato allo svolgimento dell'attività istruttoria in contraddittorio e acquiescenza al materiale di indagine; - accordo in merito all'entità della pena, con riduzione di 1/3 rispetto a quella che sarebbe stata irrogata a seguito di giudizio ordinario. 	<ul style="list-style-type: none"> - Beneficio della non menzione nel casellario giudiziale a richiesta di privati; - se la pena non supera i due anni: <ul style="list-style-type: none"> a) esclusione della condanna alle spese del procedimento; b) esclusione pene accessorie e misure di sicurezza, ad eccezione della confisca; c) estinzione del reato "patteggiato" se nei cinque anni (delitto) o due anni (contravvenzione) successivi l'imputato non commette ulteriori reati

		<p>della stessa indole.</p> <p><u>Giudizi civili e amministrativi:</u> La sentenza non comporta alcun vincolo di giudicato.</p> <p><u>Procedimenti disciplinari:</u> Esplica efficacia di giudicato vincolante.</p>
<u>Decreto penale di condanna</u>	<ul style="list-style-type: none"> - provvedimento emesso dal Gip a seguito di richiesta unilaterale del Pubblico Ministero, per i soli casi in cui è applicabile una pena pecuniaria (anche a seguito di conversione di pena detentiva); - l'imputato può opporsi entro 15 giorni chiedendo il giudizio; - riduzione della pena sino alla metà del minimo edittale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Beneficio della non menzione nel casellario giudiziale a richiesta di privati; - esclusione della condanna alle spese del procedimento; - esclusione pene accessorie; - estinzione del reato se nei cinque anni (delitto) o due anni (contravvenzione) successivi l'imputato non commette ulteriori reati della stessa indole. <p><u>Giudizi civili e amministrativi e disciplinari:</u> Il decreto non ha alcun effetto vincolante.</p>
<u>Oblazione</u>	<p>Si tratta di una modalità estintiva del reato, prevista solo per le contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda e alternativamente con l'arresto o l'ammenda.</p>	<p>L'effetto estintivo implica che non vi è alcuna iscrizione né nel casellario a richiesta di privati né in quello a richiesta dell'Autorità Giudiziaria</p> <p><u>Giudizi civili e amministrativi e disciplinari:</u> Non comporta alcun effetto vincolante.</p>

CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

- **RICHIESTO DA PRIVATI:** non vengono indicati i provvedimenti per i quali è stata prevista la “non menzione”, le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali;
- **RICHIESTO DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA:** vengono iscritte tutte le sentenze di condanna, compresa quella di patteggiamento ed il decreto penale. Non viene invece indicato il provvedimento applicativo dell’oblazione.

avv Alessandro Sivelli

Via Saragozza n. 92

MODENA